PROVVEDIMENTO DI TRANSIZIONE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 5

Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facolta', con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneita' scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale. I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facolta' indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e i cittadini degli Stati nei quali vigano norme o accordi di reciprocita' che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non e' richiesta per coloro che siano rifugiati politici. Per ciascun concorso e' nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione e' integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci, fino ad un massimo di nove commissari. Per ogni commissione si dovra' altresi' procedere, per quanto possibile, alla nomina di membri supplenti in numero non superiore ad un terzo. La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore associato e' composta, in relazione al numero dei candidati, di cui al comma quarto, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati. Ciascun commissario puo' far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresi' far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilita' non influiscono sulla composizione delle commissioni gia' nominate. Ogni commissione e' formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio. Il sorteggio dovra' avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formulazione delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali e' bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a

venti, il bando di concorso indichera', su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano all'elettorato attivo e passivo. Per essere eletti e' necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parita' di voti prevale l'anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. Ciascun elettore puo' indicare al massimo tre nominativi. Nel caso di concorso a posto di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati. Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, comprensivo dei membri supplenti, si procedera', fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di uno o piu' gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica Istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale. I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, dettera' le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 15 giugno successivo, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. Nel giudizio per i concorsi a posti di professore associato sara' fatta esplicita menzione della prova didattica e della valutazione ad essa attribuita. I professori ordinari delle facolta', nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore ordinario, o i professori ordinari e associati delle facolta', nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore associato, chiamano il vincitore a coprire il posto messo a concorso, sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso. La nomina dei professori ordinari e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Quella dei professori associati e' disposta, a seguito dell'approvazione ministeriale degli atti di concorso, dai rettori delle universita' presso le quali il docente sia chiamato. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente diciottesimo comma, provvede altresi' nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati e ad assegnare d'ufficio i vincitori dei concorsi a posti di professore associato non chiamati. Il decreto di nomina per questi ultimi sara' emanato dal rettore dell'universita' alla quale risultera' assegnato il docente. La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 15 giugno e' tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo. In caso di ritardo il Ministro informa l'organo consultivo universitario nazionale in merito alla sostituzione di uno o piu' componenti, ovvero

dell'intera commissione. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 24 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimento di transizione sul personale universitario
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimento-di-transizione-sul-personale-universitario/art-5-nuove-norme-sui-concorsi-per-posti-di-professore-universitario-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it